

**CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI NAPOLI**

**PIANO REGOLATORE
DELL'AREA DI NAPOLI**

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI NAPOLI

PIANO REGOLATORE DELL'AREA DI NAPOLI

NORME DI ATTUAZIONE

(Modificate a seguito delle osservazioni formulate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e delle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Ottobre 1968 - Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. 61 del 12 Novembre 1968).

(Modificate a seguito delle variazioni approvate dal Presidente della Regione Campania con Decreti n. 1919 del 27-3-75, n. 2357 del 6-5-75, n. 00295 del 21-1-82 e n. 16144 del 6-10-1987).

NORME DI ATTUAZIONE

A) Norme generali

- 1) Il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Napoli ha validità ed efficacia ai sensi delle leggi 17 - 8 - 42 n. 1150 e 6 - 8 - 67 n. 765 nel complesso dei territori dei Comuni:

- 1) AFRAGOLA
- 2) ARZANO
- 3) ACERRA
- 4) BACOLI
- 5) BOSCOREALE
- 6) BOSCORECASE
- 7) BRUSCIANO
- 8) CAIVANO
- 9) CALVIZZANO
- 10) CAMPOSANO
- 11) CARDITO
- 12) CASALNUOVO

- 13) CASAMARCIANO
- 14) CASANDRINO
- 15) CASAVATORE
- 16) CASORIA
- 17) CASTELLAMMARE DI STABIA
- 18) CASTELLO DI CISTERNA
- 19) CERCOLA
- 20) CICCIANO
- 21) CIMITILE
- 22) COMIZIANO
- 23) CRISPANO
- 24) FRATTAMAGGIORE
- 25) FRATTAMINORE
- 26) GIUGLIANO
- 27) GRAGNANO
- 28) GRUMO NEVANO
- 29) LIVERI
- 30) MARANO
- 31) MARIGLIANELLA
- 32) MARIGLIANO
- 33) MELITO
- 34) MONTE DI PROCIDA
- 35) MUGNANO DI NAPOLI
- 36) NAPOLI
- 37) NOLA
- 38) OTTAVIANO
- 39) PALMA CAMPANIA
- 40) POLLENA TROCCHIA

- 41) POMIGLIANO D'ARCO
- 42) POMPEI
- 43) PORTICI
- 44) POZZUOLI
- 45) QUALIANO
- 46) QUARTO FLEGREO
- 47) RESINA
- 48) S. GENNARO VESUVIANO
- 49) S. GIORGIO A CREMANO
- 50) S. GIUSEPPE VESUVIANO
- 51) S. PAOLO BELSITO
- 52) S. SEBASTIANO AL VESUVIO
- 54) S. ANASTASIA
- 54) S. MARIA LA CARITA'
- 55) S. ANTIMO
- 56) S. ANTONIO ABATE
- 57) S. VITALIANO
- 58) SAVIANO
- 59) SCISCIANO
- 60) SOMMA VESUVIANA
- 61) TERZIGNO
- 62) TORRE ANNUNZIATA
- 63) TORRE DEL GRECO
- 64) TRECASE
- 65) VICO EQUENSE
- 66) VILLARICCA
- 67) VOLLA

Esso ha efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 5 della legge 17 - 8 - 1942 n. 1150, in virtù dell'art. 21 del testo coordinato delle leggi 29 - 7 - 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555, e per gli effetti dell'art. 3 della legge 6 Agosto 1967 n. 765.

2) I Piani Regolatori Intercomunali ed i Piani Regolatori Generali Comunali devono essere uniformati al presente Piano di Coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 - 8 - 42 n. 1150 e degli artt. 3 e 36 della legge 6 - 8 - 67 n. 765.

3) Al Comitato Direttivo del Consorzio sono demandati l'esame e l'approvazione preliminare di tutti i progetti di impianti industriali, di loro ampliamenti, adeguamenti e sistemazioni e delle costruzioni annesse. I progetti devono essere presentati completi di tutti i particolari e accompagnati da una relazione illustrativa del ciclo della lavorazione, dei sistemi di smaltimento e di depurazione dei materiali solidi, liquidi e gassosi. Per gli impianti e gli edifici da realizzarsi nell'ambito degli agglomerati, i relativi progetti con caratteristiche esecutive, comprensivi delle sistemazioni esterne e delle opere di recinzione del lotto, il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, è subordinato all'approvazione del suddetto Comitato Direttivo del Consorzio.

Per quanto concerne gli impianti industriali non ricadenti nell'ambito degli agglomerati, l'approvazione preliminare riguarderà l'idoneità e l'opportunità delle iniziative, la loro localizzazione ed armonizzazione con le previsioni del presente Piano.

Qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione non sia intervenuta alcuna decisione, il progetto si considererà respinto.

4) Gli impianti industriali a carattere manifatturiero con un numero di addetti superiore alle 20 unità potranno essere insediati solo nelle unità di localizzazione previste nel presente progetto, e nelle zone industriali comprese nel P. R. G. del Comune di Napoli.

5) Nell'ambito delle zone industriali esistenti di fatto e qualora esse siano debitamente delimitate in sede di P. R. G., è consentita la modifica, il rinnovamento e l'ampliamento delle industrie, e la utilizzazione, da parte di nuove industrie dei suoli lasciati liberi da precedenti impianti industriali. In nessun caso sarà ammesso che la superficie complessiva delle zone industriali esistenti di fatto, come delimitate in P. R. G., venga aumentata. In assenza di P. R. G. vigente, sarà del tutto esclusa ogni nuova localizzazione industriale, modifiche, rinnovamenti ed ampliamenti di industrie esistenti, se non nell'ambito delle unità di localizzazione previste nel presente Piano.

5) Tutte le attività produttive installate dovranno attenersi alle vigenti disposizioni e normative statali, regionali e comunali per la tutela da ogni tipo di inquinamento; esse non potranno in alcun caso smaltire sostanze gassose, liquide e solide senza i trattamenti prescritti dalle suddette disposizioni e normative od altre prescrizioni aggiuntive formulate dal

Comitato Direttivo del Consorzio in sede di approvazione del progetto.

- 7) Il Consorzio si riserva di stabilire per congrui periodi di tempo le quote condominiali che le industrie localizzate nell'agglomerato dovranno versare annualmente per la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali. Tali quote saranno determinate in base alla superficie lorda occupata ed in base alla intensità di uso delle infrastrutture.
- 8) La zonizzazione e la rete viaria dell'agglomerato industriale sono quelle indicate nelle tavole allegate, nella scala 1/25.000 e 1/2.000.

B) Norme specifiche

9) *Unità di localizzazione industriali.*

a) I lotti destinati agli impianti produttivi, così, come rappresentati nelle tavole planimetriche, sono indicativi sia per quanto concerne la loro dimensione che la loro perimetrazione. In sede di assegnazione dell'area ed in relazione alla tipologia, alla qualità, alle necessità ed alle dimensioni delle costruzioni da realizzare il Consorzio determinerà la superficie ed il perimetro dei lotti.

b) Nei lotti edificatori sono consentite, oltre alle costruzioni attinenti al carattere delle zone (insediamento industriale), edifici ed impianti occorrenti per i servizi reali e finanziari necessari alle imprese industriali presenti nelle aree consortili ed alle imprese medie e piccole dei vari settori produttivi operanti nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

Possono, altresì, essere realizzati i volumi occorrenti per lo stivaggio e la commercializzazione dei prodotti lavorati nelle aziende produttive medie e piccole insediate nelle aree consortili e nell'ambito provinciale.

Non potranno in alcun caso realizzarsi locali di abitazione se non per custodi e per il personale tecnico di cui sia strettamente indispensabile la permanenza continua nello stabilimento.

c) Il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie totale del lotto non sarà superiore a 0,50 (zero virgola cinquanta).

d) Al fine di favorire innovazioni tecnologiche ed ammodernamenti degli impianti produttivi esistenti ed in relazione alla precedente lettera c), possono essere concessi ampliamenti di manufatti fino ad una copertura massima dello 0,50 (zero virgola cinquanta) dell'area del lotto edificatorio.

e) I distacchi minimi dei fabbricati e degli impianti dal filo stradale e da tutti gli altri confini esterni ed interni all'isolato, non saranno inferiori a m. 12 (dodici).

f) Le opere di recinzione saranno particolarmente curate con esclusione delle opere in muratura continua e chiusa; esse saranno poste a m. 6 dal filo delle strade.

g) La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti sarà tutta convenientemente sistemata a verde, secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio.

h) Le fasce perimetrali libere, esterne alle recinzioni e contenute tra queste ed i fili stradali, dovranno essere destinate esclusivamente ad eventuali parcheggi per autovetture, cicli e motocicli, a verde, o ad impianti per carburanti al servizio della azienda proprietaria del suolo.

10) Le varianti planimetriche che non incidono sul dimensionamento globale del Piano e non comportano modifiche del suo perimetro e delle dotazioni degli spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero costituiscono adeguamento delle previsioni del Piano a situazioni presenti o ad intervenute disposizioni statali e regionali, sono approvate con deliberazione del Consorzio. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni relative alle attività dell'organo di controllo.

11) Il Consorzio si riserva di stabilire, oltre che nelle fasce indicate come zone di servizio, nel sottosuolo e nello spazio limitatamente alle aree risultanti dagli arretramenti, condutture per acquedotti, gasdotti, fo-

gnature e condutture per elettrodotti, con esclusione di ogni indennità dovuta all'acquirente per la installazione.

12) *Zona di attrezzature a servizio degli agglomerati.*

a) In queste aree possono essere realizzate attrezzature per il tempo libero e per lo sviluppo dei rapporti sociali degli addetti alle attività industriali presenti nell'area, nel rapporto di mq. 7 per addetto, comprensivi degli spazi occorrenti alla sosta dei veicoli.

b) Distacchi minimi delle costruzioni: 6 metri dal filo stradale e 12 metri dai confini.

13) *zona a verde pubblico attrezzato e da attrezzare.*

a) Essa è disciplinata dalle norme del P. R. G. se esterna agli agglomerati.

b) Nell'ambito degli agglomerati saranno consentiti solo impianti appositamente previsti dal Piano.

14) *Zona a verde agricolo di rispetto industriale.*

Tale zona è suddivisa in due sottozone:

A) Verde agricolo speciale, formante fasce perimetrali degli agglomerati e fasce latitanti alle arterie stradali e ferroviarie, acquedotti, elettrodotti, gasdotti esistenti e di progetto, facenti parte delle reti

infrastrutturali dell'Area, ed esterne agli agglomerati: tali fasce sono riportate nelle allegate planimetrie 1/2.000 ed 1/25.000; esse qualora non assoggettate a specifiche norme di P. R. G. del Comune in cui ricadono, alle quali si rimandano, hanno le seguenti profondità misurate a partire dal confine con la strada o con la ferrovia o con il condotto:

1) m. 60 per le autostrade, raccordi autostradali, asse di supporto;

2) m. 40 per i tronchi di raccordo tra assi principali esterni ed agglomerati, e strade statali;

3) m. 25 per tutte le altre strade provinciali o comunali;

4) m. 25 per gli arretramenti previsti dalle vigenti normative per le ferrovie, gli elettrodotti, i gasdotti, gli acquedotti.

In tutte queste fasce ed in quelle perimetrali degli agglomerati rappresentate nelle planimetrie allegate, vi è divieto assoluto di costruzione.

B) Verde agricolo semplice: individuato nella allegata planimetria 1/25.000, tale destinazione, con i seguenti limiti derivanti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 6 - 8 - 67 n. 765 e dalle norme di P. R. G., va obbligatoriamente recepita entro i perimetri individuati dal Piano, dagli strumenti urbanistici di tutti i Comuni facenti parte del Consorzio dell'Area di Sviluppo.

15) Zona portuale, annonaria.

Sono consentite solo costruzioni relative allo specifico carattere di zona, e secondo le norme di P. R. G.

16) Localizzazioni industriali di tipo speciale.

Negli agglomerati industriali di Casoria - Arzano - Frattamaggiore e Foce Sarno, l'insediamento industriale è regolamentato altresì dalle seguenti norme:

a) Gli impianti industriali non potranno occupare lotti maggiori di mq. 100.000 e non potranno coprire più del 50% (cinquanta per cento) dell'area disponibile.

b) L'altezza massima degli edifici a volume chiuso non potrà eccedere in alcun caso i m. 20.00.

c) I camini, i serbatoi, le torri di controllo e di illuminazione e simili, non potranno eccedere in alcun caso i m. 24.00.

d) tutte le attività produttive installate dovranno attenersi alle vigenti disposizioni e normative statali, regionali e comunali per la tutela da ogni tipo di inquinamento; esse non potranno in alcun caso smaltire sostanze gassose, liquide o solide senza i trattamenti prescritti dalle suddette disposizioni e normative od altre prescrizioni aggiuntive formulate dal Comitato Direttivo del Consorzio in sede di approvazione del progetto.

e) I depositi di materie prime e dei prodotti della lavorazione, se installati in aree scoperte, dovranno essere adeguatamente schermati alla vista e ricoperti da tettoie leggere, delle quali si fornirà al Consorzio il progetto per la necessaria approvazione.

f) Tutti gli scarichi dopo i prescritti trattamenti, dovranno essere convogliati nelle reti fognanti consortili o in appositi fugatori schermati, con assoluto divieto di alterare i luoghi con rimesse di rifiuti liquidi o solidi, superficiali o sotterranee.

g) Nelle zone sulla planimetria in scala 1/4.000 designate come « Industria esistente ed aree di completamento » è consentito l'insediamento di nuovi impianti industriali. In dette zone, però, hanno diritto di precedenza le eventuali richieste aventi per oggetto l'ampliamento di industrie già esistenti nella zona medesima.

In ogni caso nelle dette zone si applicano le norme di cui alle precedenti lettere di questo articolo.